



COMUNE DI PIACENZA

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL “CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO” - CUDE - E PER L’INDIVIDUAZIONE DI AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE NEL COMUNE DI PIACENZA

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 25/2022 del 27.04.2022

Indice generale

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
ART. 3 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 4 – TIPOLOGIE DI CONTRASSEGNO E DURATA.....	3
ART. 5 – RILASCIO E RINNOVO DEL CUDE.....	3
ART. 6 – ESPOSIZIONE E USO.....	5
ART. 7 – AREE DI SOSTA PER TITOLARI CUDE.....	5
ART. 8 – RICHIESTA DELLE AREE DI SOSTA PER DISABILI.....	6
ART. 9 – SANZIONI.....	7
ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE.....	8

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo (di seguito, CUDE oppure semplicemente “contrassegno”), introdotto dalla Raccomandazione del Consiglio Unione Europea n. 98/376/1998 (recepito in Italia dal D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012), ha lo scopo di agevolare la circolazione e la sosta delle persone con impedita o sensibilmente ridotta capacità di deambulazione; ha validità, oltre che sul territorio nazionale, in tutti i Paesi dell'Unione Europea.
2. Il presente regolamento ne disciplina le modalità di rilascio sul Territorio Comunale.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La normativa statale di riferimento è integrata dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione dello stesso, ad essa si deve attingere per ogni aspetto non trattato nel presente regolamento. In particolare, si richiamano:
 - L'art.188 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992: “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni e integrazioni;
 - L'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni e integrazioni;
 - Gli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996: “Regolamento recante disciplina per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
 - Il D.M 5 luglio 2021.

ART. 3 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'area del territorio comunale di Piacenza, le seguenti procedure:
 - a) Rilascio, rinnovo e sostituzione del “Contrassegno Unificato Disabili Europeo” per persone con impedita o sensibilmente ridotta capacità di deambulazione;
 - b) Individuazione di aree di sosta c.d. “generica” per disabili;
 - c) Individuazione di area di sosta c.d. “personalizzata” per disabili;per tutti gli aspetti non specificatamente già regolati dalla normativa statale di riferimento.

ART. 4 – TIPOLOGIE DI CONTRASSEGNO E DURATA

1. La normativa citata prevede due tipologie di contrassegno;
 - a) Contrassegno con validità di 5 anni (art.381, comma 3, del DPR n.495/92);
 - b) Contrassegno con validità temporanea (art.381, comma 4, del DPR n.495/92).
2. Sono rilasciati dietro presentazione di certificazione emessa dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale. Nel primo caso, la documentazione ASL certifica in origine uno stato di disabilità permanente; poiché la legge impone una validità del contrassegno di 5 anni, il rinnovo avviene con semplice certificazione del medico curante che attesti il permanere della condizione sanitaria rilevante. Nel caso invece di disabilità certificata come temporanea dalla documentazione medico-legale rilasciata dall'ASL, il contrassegno avrà una durata pari a quella indicata nella certificazione sanitaria.

ART. 5 – RILASCIO E RINNOVO DEL CUDE

1. Il rilascio e l'eventuale rinnovo sono di competenza degli uffici comunali. Sul sito dell'Ente, nella sezione dedicata, si può scaricare la modulistica necessaria, la cui compilazione avviene con assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario. L'Ufficio competente, previa verifica della documentazione allegata all'istanza, rilascia, entro 15 giorni, il contrassegno richiesto. In caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata, il termine di 15 giorni decorrerà dalla data di integrazione.

2. Di seguito, il dettaglio della documentazione richiesta per ogni tipologia di istanza:

Rilascio del contrassegno con validità 5 anni:

- Certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti l'effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta in maniera "permanente" (art.381, comma 3, del DPR 495/92) oppure verbale della commissione medica integrata in cui è indicato in modo esplicito che la persona ha capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ex art. 381 del Reg. al C.d.S. e che la persona risulti "Non rivedibile";
- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- N. 2 foto formato tessera.

Rinnovo del contrassegno con validità 5 anni:

- Originale del contrassegno di parcheggio per disabili scaduto (da restituire all'Ufficio);
- Certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio (effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta);
- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- N. 2 foto formato tessera.

Rilascio del contrassegno a tempo determinato:

- Certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta per un tempo determinato ed in cui sia specificato il presumibile periodo di durata della invalidità (art.381 c. 4 del DPR 495/92);
- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- N. 2 foto formato tessera.

Rinnovo del contrassegno a tempo determinato:

- Originale del contrassegno di parcheggio per invalidi scaduto (da restituire all'Ufficio);
- Ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore periodo di permesso;
- Copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- N. 2 foto formato tessera.

Sostituzione del contrassegno (in caso di deterioramento):

- Originale del contrassegno di parcheggio per invalidi deteriorato (da restituire all'Ufficio);
- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- n. 2 foto formato tessera.

Sostituzione del contrassegno (in caso di smarrimento o furto):

- Denuncia, presso gli organi di polizia, di furto o smarrimento,
- recante il numero e la scadenza del contrassegno;
- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- n. 2 foto formato tessera.

3. Il contrassegno dovrà tassativamente essere riconsegnato all'Ufficio competente nel caso di trasferimento di residenza in altro Comune e in caso di decesso dell'intestatario.

Il contrassegno è valido come **documento di riconoscimento** (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.R. 445/2000), in quanto rilasciato da pubblica amministrazione e riportante la fotografia e la firma dell'intestatario. Di conseguenza, la consegna dello stesso può avvenire solo in presenza dell'interessato, che dovrà apporre la firma sul documento in presenza. Nei casi di grave impedimento dell'interessato a muoversi, verrà valutata la possibilità di recapito a domicilio tramite pubblico Ufficiale per la raccolta della firma.

ART. 6 – ESPOSIZIONE E USO

1. Come previsto dall'art. 381, comma 2 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, il contrassegno è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale (a fronte dell'istituzione della piattaforma nazionale informatica dei contrassegni unici, di cui all'art. 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Il contrassegno deve essere esposto in originale (ne è vietata la duplicazione), in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio del disabile.

2. Il contrassegno è valido in tutto il territorio nazionale e consente:

- La circolazione nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi;
- La circolazione nelle aree pedonali e nelle Zone a traffico limitato (ZTL), sempre che non sia stato disposto espresso divieto;
- La circolazione in casi di divieto o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
- La sosta negli spazi riservati delimitati da apposita segnaletica, ad esclusione degli spazi di sosta "personalizzati" (si veda art. 8 del presente Regolamento);
- La sosta senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- La sosta a titolo gratuito nelle aree di sosta a pagamento (stalli blu) qualora gli spazi riservati risultino occupati (art. 188, comma 3-bis, Codice della Strada), nel territorio del Comune di Piacenza e in altri Comuni solo se espressamente permesso.

3. Il contrassegno non consente la deroga ai divieti di sosta previsti negli artt. 157-158 e ad altre disposizioni del Codice della Strada. In caso di grave intralcio o pericolo alla circolazione, viene consentito lo spostamento del veicolo dotato di contrassegno evitandone la rimozione.

4. Nel Comune di Piacenza, i contrassegni rilasciati ai residenti sono registrati in apposito database. I cittadini residenti in altro Comune intestatari di CUDE devono invece comunicare le targhe dei veicoli utilizzati che transiteranno sul territorio comunale in ZTL.

5. Si possono comunicare fino a 2 targhe/singolo diversamente abile; non si possono inserire veicoli intestati a società e veicoli classificati come "autocarri".

ART. 7 – AREE DI SOSTA PER TITOLARI CUDE

1. Le aree di parcheggio riservate alle persone disabili sono delimitate da strisce gialle e contrassegnate sulla pavimentazione dall'apposito simbolo blu di cui al D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012 e s.m.i. e sono realizzate secondo i modelli del Nuovo Codice della Strada (D.L. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.).

2. Le aree di sosta per disabili possono essere:

- **"generiche"**, messe al servizio di **tutti i cittadini** in possesso del CUDE da parte

dell'Amministrazione (per legge, devono insediarsi nella seguente proporzione: un posto ogni 50 stalli di sosta o frazione di 50);

- “**Personalizzate**”, assegnate su specifica richiesta ad un **unico soggetto** in possesso di determinati requisiti e individuate da apposita segnaletica indicante gli estremi del CUDE dell'assegnatario.

3. L'apposizione e manutenzione della prescritta segnaletica verticale e orizzontale compresa l'eventuale apposizione di sensori atti alla individuazione e delimitazione delle aree di parcheggio riservate alle persone disabili sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 8 – RICHIESTA DELLE AREE DI SOSTA PER DISABILI

1. I titolari di CUDE **residenti o che lavorano nel territorio del Comune di Piacenza** possono fare richiesta di uno stallo di sosta per disabili “**generico**” nei pressi della propria abitazione o del proprio luogo di lavoro qualora:

- Non vi sia la disponibilità di uno o più spazi di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone disabili a meno di 50 Mt. dalla abitazione o sede lavorativa;
- L'istituzione del suddetto spazio di sosta non risulti di intralcio o pericolo alla sicurezza della circolazione stradale;
- Vi sia un'alta densità di traffico;
- La zona in esame, in generale, presenti problemi di carenza di posti auto per invalidi.

2. L'istanza va presentata al Comune di Piacenza su apposita modulistica compilata in ogni suo punto, nella quale vengono dichiarati, sotto la propria responsabilità, i dati personali e gli elementi oggettivi che legittimano la domanda e viene corredata dalla seguente documentazione:

- copia del CUDE.

3. L'ufficio competente provvederà all'avvio dell'istruttoria verificando la documentazione presentata e alla conclusione del procedimento entro 30 giorni, qualora si renda necessaria un'integrazione della documentazione presentata, il termine di 30 giorni decorrerà dalla data di integrazione della documentazione mancante. Entro la conclusione del procedimento, il Servizio Tecnico comunale provvederà alla predisposizione della segnaletica (orizzontale e verticale) di delimitazione dello spazio riservato.

4. Analoga richiesta può essere fatta da Associazioni di volontariato regolarmente riconosciute, in possesso di automezzi per il trasporto disabili, per disporre di un parcheggio “generico” nei pressi delle loro sedi. La richiesta sarà vagliata compatibilmente con le esigenze della viabilità, del traffico e della sosta nella zona di riferimento ed in relazione alla presenza di altri stalli dedicati collocati in prossimità.

5. I titolari di **CUDE** che risiedano o **lavorino nel territorio del Comune di Piacenza** possono fare richiesta di **un solo** stallo di sosta per disabili “**personalizzato**”, nei pressi della propria abitazione o del proprio luogo di lavoro qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere titolare del **contrassegno** di parcheggio per disabili con **validità di 5 anni**;
- essere **abilitati alla guida** con patente di categoria speciale;
- non disporre di uno spazio di sosta privato accessibile o di altra area fruibile dal nucleo familiare.

6. L'istanza di posto personalizzato va presentata al Comune di Piacenza su apposita modulistica compilata in ogni suo punto, nella quale vengano dichiarati, sotto la propria responsabilità, i dati personali e gli elementi oggettivi che legittimano la domanda, corredata dalla seguente documentazione:

- copia del **CUDE**;

- copia della **patente di guida speciale**;
- in caso di richiesta presso il luogo di lavoro, **dichiarazione resa da parte del datore di lavoro** il quale attesti che la persona disabile lavora presso il luogo dove rivolge istanza, indicando, inoltre, gli orari di lavoro;
- **dichiarazione** sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si attesta che il luogo presso cui il disabile vive o lavora **non dispone di area di parcheggio** privato o di altre aree private accessibili.

Se con gravi limitazioni della deambulazione presentare anche:

- copia della patente di guida di persona convivente, oppure non convivente ma stabilmente addetta a garantire gli spostamenti

7. L'ufficio competente provvederà all'avvio dell'istruttoria di posto personalizzato verificando la documentazione presentata e alla conclusione del procedimento entro 30 giorni; qualora si renda necessaria un'integrazione della documentazione presentata, il termine di 30 giorni decorrerà dalla data di integrazione della documentazione mancante. Entro la conclusione del procedimento, il Servizio Tecnico Comunale provvederà alla predisposizione della segnaletica (orizzontale e verticale) di delimitazione dello spazio riservato.

8. Lo stallo di sosta "personalizzato" **non potrà essere concesso** quando la documentazione non risulti completa o irregolare e nei casi in cui:

- Lo spazio di sosta, per motivi logistici e/o di sicurezza della circolazione stradale, sia realizzabile troppo distante dal sito di riferimento (100 m circa), poiché in tal caso la distanza è considerata barriera architettonica e vanifica l'agevolazione alla mobilità costituita dalla sosta personalizzata;
- lo spazio di sosta è richiesto nei pressi del luogo di lavoro e il richiedente non è abilitato alla guida;
- il luogo di assegnazione della sosta personalizzata si configuri come zona ad alta densità di traffico.

ART. 9 – SANZIONI

1. L'utilizzo del contrassegno deve seguire le norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione dello stesso; le violazioni verranno perseguite mediante l'applicazione delle sanzioni previste. Le dichiarazioni presentate in sede di richiesta del contrassegno sono assunte ai sensi del D.P.R. 445/2000; l'eventuale non veridicità di dichiarazioni e documentazioni (art. 76 del citato decreto) sarà punita secondo gli artt. 483 e 495 del Codice Penale.

2. Ogni uso improprio e/o abuso del contrassegno darà luogo, oltre alle sanzioni di legge, alla immediata revoca dello stesso.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della corrispondente delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, i contrassegni già rilasciati mantengono la loro validità, fermo restando il permanere dei requisiti di diritto e saranno adeguati alle nuove disposizioni al momento del rinnovo.

APPENDICE – Normativa di riferimento

ART. 188 (Codice della strada)

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
- 3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, e' consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 672.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344.

Art. 381. - Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide (Regolamento attuazione codice della strada)

1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti "contrassegni invalidi" già rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi". Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.
6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute.